



COMUNE DI ARBOREA

(Provincia di Oristano)

Viale Omodeo 5, C.A.P. 09092 - Tel. 0783/80331 – Fax 801449

Cod. Fisc. 8000455 095 2 - P. I.V.A. 0035755 095 3

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

(Approvato con Deliberazione di C.C. n° 12 del 16.05.2017 e modificato con delibera C.C. n. in data 18.04.2018 ----- in conformità ai criteri generali stabiliti dalla RAS con Deliberazione della Giunta Regionale n° 37/19 del 21 luglio 2015)

INDICE

- Art. 1 - Disciplina del Servizio
- Art. 2 - Definizione del servizio
- Art. 3 - Titolo per l'esercizio del servizio N.C.C.
- Art. 4 - Cumulo dei titoli
- Art. 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio
- Art. 6 - Ambiti operativi territoriali
- Art. 7 - Determinazione degli organici delle autorizzazioni di N.C.C.
- Art. 8 - Requisiti per il rilascio del titolo autorizzatorio
- Art. 9 - Impedimenti soggettivi
- Art. 10 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 11 - Contenuti del bando di concorso
- Art. 12 - Attività della Commissione di Concorso e criteri preferenziali
- Art. 13- Presentazione delle domande
- Art. 14- Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni
- Art. 15- Validità delle autorizzazioni
- Art. 16- Inizio del servizio
- Art. 17 - Trasferibilità per atto tra vivi
- Art. 18 - Trasferibilità per causa di morte del titolare
- Art. 19 - Collaboratore familiare
- Art. 20 - Obblighi dei conducenti
- Art. 21 - Diritti dei conducenti
- Art. 22 - Divieti per i conducenti
- Art. 23 - Responsabilità del titolare
- Art. 24 - Caratteristiche dei veicoli
- Art. 25 - Sostituzione dei veicoli
- Art. 26 - Controllo dei veicoli
- Art. 27 - Interruzione del trasporto
- Art. 28 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio
- Art. 29 - Trasporto delle persone portatrici di handicap
- Art. 30 – Tariffe
- Art. 31 – Vigilanza
- Art. 32 - Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
- Art. 33- Norma di rinvio
- Art. 34 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO I

Il Servizio di Noleggio con Conducente Disposizioni Generali

Art. 1 – (Disciplina del Servizio)

1. Il presente Regolamento disciplina, sulla base dei principi stabiliti dalla Legge 15 gennaio 1992, n° 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea); l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (N. C. C.), individuale e cumulativo, svolto con veicoli a motore, con almeno 4 ruote, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente (veicoli di categoria M1, come definiti dall'art. 47 del Codice della Strada), destinati al trasporto di persone, escluso il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autobus.

2. Al servizio di cui al comma 1 si applica, inoltre, la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:

- DPR 24 luglio 1977 n. 616, art. 85;
- D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
- DM 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
- D.M. 20 aprile 1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura);
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- L.R. 7 dicembre 2005, n° 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna);
- Legge 4 agosto 2006 n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale);
- Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 37/19 del 21 luglio 2015.

3. Per quanto applicabile in materia ed in quanto non contrastante con le disposizioni richiamate al presente articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare.

Art. 2 – (Definizione del servizio)

1. Il servizio di noleggio con conducente costituisce un autoservizio pubblico non di linea effettuato con autovettura, e provvede al trasporto collettivo, o individuale, di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, ferroviari e automobilistici. È effettuato a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge a una utenza specifica che avanza, presso la rimessa del vettore, sita obbligatoriamente nel Comune di Arborea, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite. L'inizio e il termine del servizio deve avvenire nella rimessa situata obbligatoriamente nel Comune di Arborea, mentre il prelievo e/o l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale.

3. Gli autoservizi pubblici non di linea sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.

4. Il Comune pubblicherà in apposita sezione del proprio sito web l'elenco dei noleggiatori, i rispettivi recapiti telefonici e i luoghi adibiti allo stazionamento dei veicoli, nonché il numero telefonico del Comune al quale gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi.

CAPO II

Condizioni d'esercizio

Art. 3 – (Titolo per l'esercizio del servizio N.C.C.)

1. L'esercizio del servizio di "N.C.C." è subordinato al rilascio, da parte del Comune, di apposita autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

2. Le autorizzazioni sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli artt. 18 e 19 del presente regolamento. Le stesse sono riferite a ogni singolo veicolo.

3. Le autorizzazioni sono registrate attribuendo a ognuna di esse un numero progressivo di esercizio che le contraddistingue.

4. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una licenza o di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova licenza o autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

Art. 4 – (Cumulo dei titoli)

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n° 21, e in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del d.l. 13 agosto 2011, n° 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n° 148, è ammesso il cumulo, in capo a un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 5 – (Condizioni e forme giuridiche di esercizio)

1. Il servizio di noleggio con conducente è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un dipendente, sempre se iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21.

2. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15.1.1992 n. 21.

3. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti. Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

4. Il conferimento è consentito previa presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;

b) copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;

c) copia della iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

5. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, aggiunge apposita annotazione sull'autorizzazione. Tale annotazione è ritenuta operativa fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21.

6. La costituzione di organismi collettivi e le eventuali variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all' ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo.

Art. 6 – (Ambiti operativi territoriali)

1. I titolari di autorizzazioni N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Sardegna, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.

2. Il prelevamento dell' utente ovvero l'inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio del Comune di Arborea verso qualunque destinazione. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a compilare un foglio di servizio giornaliero, copia del quale deve essere tenuta a bordo, unitamente all'autorizzazione, fino al rientro del veicolo nella rimessa. In tale foglio devono indicarsi almeno i dati relativi alle prenotazioni e quelli necessari per la corretta definizione del servizio svolto o in svolgimento.

CAPO III

Numero delle autorizzazioni

Art. 7 – (Determinazione degli organici delle autorizzazioni di N.C.C.)

1. Il numero delle autorizzazioni per il servizio di trasporto pubblico non di linea esercitato con autovetture è fissato con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla Regione Autonoma della Sardegna nella deliberazione della Giunta Regionale n° 37/19 del 21 luglio 2015. Tenuto conto di un orizzonte temporale decennale del presente regolamento, il numero dei predetti titoli è fissato in **n° 4 (quattro)** autorizzazioni.

CAPO IV

Requisiti ed impedimenti per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 8 – (Requisiti per il rilascio del titolo autorizzatorio)

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994 i cittadini degli Stati membri devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione per i cittadini italiani, ad eccezione della sola cittadinanza italiana, devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi durante la selezione. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea per la Provincia di Oristano, Sezione B) del ruolo istituito in esecuzione delle disposizioni impartite dalla G.R. con deliberazione n° 12/30 del 20 marzo 2012;

c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 9;

d) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio nel caso di assegnazione dell'autorizzazione. Tale veicolo potrà essere appositamente attrezzato per il trasporto di persone portatrici di handicap;

e) avere la disponibilità, nell'ambito del territorio comunale di Arborea, di una rimessa, intesa come uno spazio, anche a cielo aperto, adeguato allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, ovvero impegnarsi formalmente ad acquisirle in caso di aggiudicazione;

f) non avere trasferito ad altri l'autorizzazione di noleggio con conducente nel corso degli ultimi cinque anni, anche nell'ambito di Comuni diversi;

2. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì necessario essere iscritti all' Albo delle Imprese artigiane o al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio.

3. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio. Nel caso di assegnazione di autorizzazione il candidato dovrà dichiarare l'impegno all'elezione della propria residenza nell'ambito del territorio della Provincia di Oristano.

Art. 9 – (Impedimenti soggettivi)

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento del titolo autorizzatorio:

a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c. p.;

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:

• 27.12.1956, n. 1423: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità";

• DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni;

c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;

d) l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni, e salvi i casi di riabilitazione;

e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, sia da parte del Comune di Arborea che da parte di altri Comuni.

2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

CAPO V

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 10 – (Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a un pubblico concorso per titoli

2. Il bando di concorso viene approvato e pubblicato a cura del Responsabile del servizio comunale competente per la durata di trenta giorni. La pubblicità dell'avviso è effettuata mediante:

- pubblicazione dell'avviso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

- pubblicazione dell'avviso integrale all'albo pretorio del Comune e nel sito Internet dell'Ente;

- trasmissione dell'avviso integrale alla Regione Autonoma della Sardegna e ai Comuni vicini;

3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

4. Nel caso in cui non vengano presentate domande nel termine stabilito dal bando, o qualora dopo l'assegnazione risultino ancora disponibili autorizzazioni, si provvede all'approvazione di un nuovo bando entro 12 mesi dalla scadenza del precedente. Il concorso può comunque essere indetto prima della scadenza del predetto termine di 12 mesi, a discrezione del Responsabile del servizio comunale competente, su segnalazione di soggetti interessati al rilascio di autorizzazione.

Art. 11 – (Contenuti del bando di concorso)

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:

a) la forma del concorso che dovrà essere per titoli;

b) numero delle autorizzazioni da assegnare;

- c) i requisiti richiesti per l' ammissione e per l' assegnazione;
- d) l' indicazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- f) il contenuto e le modalità delle eventuali prove nonché le materie di esame;
- g) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna
- h) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l' utilizzo della graduatoria.

Art. 12 – (Attività della Commissione di concorso e criteri preferenziali)

1. La Commissione di concorso, valuta la regolarità delle domande inoltrate per l'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio con conducente, le quali sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite all'art. 14, e provvede all'espletamento delle prove concorsuali e a formulare la graduatoria di merito.

2. Ai fini della graduatoria sono considerati valutabili i seguenti titoli:

a) TITOLI DI STUDIO:

- diploma di scuola secondaria di I° grado Punti 0,50
- diploma di scuola secondaria di II° grado Punti 1,50
- diploma di laurea Punti 4,00

b) TITOLI DI SERVIZIO:

punti 0,5 per ogni semestre continuativo di servizio prestato come dipendente o collaboratore familiare di un'impresa di N.C.C., di taxi o di trasporto pubblico di linea, e fino ad un massimo di punti 3 (6 semestri);

c) CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE: Punti 1,0 per ogni lingua straniera conosciuta (da accertarsi con apposito colloquio).

A parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale l'essere stato dipendente di un'impresa di N.C.C. per il periodo di tempo più lungo. In caso di persistente parità di punteggio, l'autorizzazione sarà assegnata al concorrente più giovane di età.

3. La graduatoria formulata dalla commissione di concorso è affissa all' Albo Pretorio del Comune ed ha validità tre anni a decorrere dalla data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Art. 13 – (Presentazione delle domande)

1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice seguendo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Comune di Arborea, nel rispetto dei termini e delle altre eventuali modalità previste dall'apposito bando, indicando le generalità del richiedente, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza.

2. Le domande di cui al comma 1 debbono contenere quanto di seguito elencato:

- a) dichiarazione di iscrizione al Ruolo dei conducenti;
- b) dichiarazioni atte a comprovare il possesso dei requisiti che costituiscono titolo preferenziale ai sensi dell'art. 12;
- c) dichiarazione d'impegno all'acquisizione in proprietà o alla disponibilità in leasing di veicolo idoneo in caso di assegnazione dell'autorizzazione;
- d) certificazione medica, attestante che le persone interessate alla guida del veicolo non sono affette da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

3. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta e corredata da un documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità.

Art. 14 – (Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni)

1. Formulata la graduatoria, agli assegnatari dei titoli viene data tempestiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Gli interessati, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo proroga di trenta giorni per motivi di forza maggiore, dovranno inoltrare al S. U. A. P. del comune di Arborea, compilato

in ogni sua parte e corredato dei prescritti allegati, il modello appositamente predisposto dalla R.A.S. per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente.

3. Alle autorizzazioni viene attribuito un numero progressivo di esercizio che le contraddistingue. In caso di rilascio dei titoli a seguito di trasferimento, o in seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca o decadenza si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero di esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

Art. 15 – (Validità delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza.

2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la perdita dei requisiti da parte del titolare, questi decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

Art. 16 – (Inizio del servizio)

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione, o di acquisizione in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato fino ad un massimo di altri sessanta giorni solo in presenza di certificazione medica attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio, o qualora l'assegnatario o il subentrante dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

CAPO VI

Modalità per il trasferimento dei titoli

Art. 17 – (Trasferibilità per atto tra vivi)

1. L'autorizzazione è parte della dotazione d'impianto d'azienda e il suo trasferimento è disposto dal Comune, su comunicazione del titolare, a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che inoltri apposita domanda.

2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare, contestualmente, rinunci alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, devono essere consegnati al Comune entro 20 giorni sia il certificato medico che i titoli autorizzatori e i relativi contrassegni rilasciati. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà avvenire, comunque, entro un anno dalla data della certificazione medica, a pena di decadenza.

4. Ai sensi dell' art. 9, comma 3, della L. 21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione, rilasciata anche da altro Comune tramite concorso pubblico o ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.

5. A eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente può continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona designata, la quale può ritirare il nuovo titolo autorizzatorio soltanto contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.

6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio il trasferente deve dimostrare al Comune di aver provveduto all'aggiornamento

della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale M.C.T.C..

7. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti previsti dall'art. 8 e alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9 del presente regolamento e alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche indicate al successivo art. 25.

Art. 18 – (Trasferibilità per causa di morte del titolare)

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione di noleggio con conducente può essere trasferita a uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.

2. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:

a) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo;

b) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria la rinuncia scritta a subentrare nell'attività da parte degli altri aventi diritto;

c) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione designando, entro 1 anno dal decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;

d) la volontà degli eredi minori, espressa dal Giudice Tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea e in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del dodicesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale.

3. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione a un soggetto non appartenente al nucleo familiare stesso, devono far pervenire al competente ufficio comunale, entro 1 anno dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante, redatta secondo quanto previsto dai commi 1, e 2, dell'art. 14 del presente regolamento, indicante altresì i dati del veicolo che intende utilizzare.

4. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

5. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 19 – (Collaboratore familiare)

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) qualora l'impresa sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile.

2. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere comunicate all'ufficio comunale competente entro 15 giorni, allegando la seguente documentazione:

a) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;

b) copia della patente e del certificato di abilitazione professionale del collaboratore;

c) autocertificazione del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), f), g) ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9 del presente regolamento.

3. L'Ufficio comunale competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, procede all'annotazione del collaboratore familiare sull'autorizzazione.

4. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione di familiari. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sull'autorizzazione.

5. Lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni. Anche lo scioglimento deve essere annotato sull'autorizzazione.

CAPO VII

Obblighi, diritti e divieti per i conducenti

Art. 20 – (Obblighi dei conducenti)

1. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;
- b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- c) tenere nel veicolo l'autorizzazione di N.C.C. e i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
- d) presentare il veicolo al Comando di Polizia Municipale quando richiesto per eventuali verifiche;
- e) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e confacente al pubblico servizio prestato;
- f) consegnare all'Ufficio di Polizia Municipale di Arborea, entro 3 giorni dal ritrovamento e salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
- g) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve e informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- h) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
- i) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- k) compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse e di pubblica sicurezza;
- l) comunicare all'ufficio comunale competente sia il cambio della residenza o del domicilio del titolare, sia la variazione dell'ubicazione della sede e/o della rimessa, entro il termine di 30 giorni;
- m) comunicare all'ufficio comunale competente, entro 2 giorni dal ricevimento, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente, ritiro della carta di circolazione, fermo del veicolo;
- n) comunicare all'ufficio comunale competente i casi di incidente stradale avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio e che impediscono l'esercizio dell'attività.

2. L'esercente il servizio di noleggio con conducente ha inoltre l'obbligo:

- a) di rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo e ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- b) di riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa a ogni singolo contratto di trasporto, fatta salva l'ipotesi di servizio di trasporto cumulativo, con più clienti trasportati nella medesima destinazione programmata, per la quale - pur a fronte di diversi contratti - si esegue un'unica prestazione.
- c) di non aderire a richieste che determinino l'inosservanza delle norme del Codice della Strada
- d) di compilare un foglio di servizio la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio (rientro in rimessa), contenente i dati delle prenotazioni relative all'effettuazione di ulteriori servizi e quelli necessari per la corretta definizione del servizio.

Art. 21 – (Diritti dei conducenti)

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio di noleggio con conducente, hanno i seguenti diritti:

- a) chiedere all'utente un anticipo qualora il servizio da effettuarsi possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;

- b) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- c) rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
- d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o non percorribili;
- e) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetti le norme igieniche o di pulizia del veicolo;
- f) esigere il rimborso per qualsiasi danno arrecato al veicolo dal passeggero.

Art. 22 – (Divieti per i conducenti)

1. E' fatto divieto ai conducenti degli autoveicoli del servizio di noleggio con conducente di:
- a) fermare il veicolo o interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
 - b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - c) usare verso gli utenti modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
 - e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
 - f) applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - g) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali;
 - h) trasportare i propri animali;
 - i) consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
 - l) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
 - m) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - n) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione.

Art. 23 – (Responsabilità del titolare)

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare dell'autorizzazione, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune di Arborea.

CAPO VIII

Caratteristiche e strumentazione dei veicoli

Art. 24 – (Caratteristiche dei veicoli)

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:
- a) avere tutta la strumentazione e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo, e una sedia a rotelle ripiegata;
 - d) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
 - e) essere muniti di motore omologato Euro 4, o successivi, o di motore a basso impatto ambientale (metano, gas, elettrico); le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente dovranno uniformarsi alla presente disposizione nei seguenti termini: entro due anni dall'esecutività del presente regolamento se munite di motore euro 2 o inferiori; entro quattro anni se munite di motore euro 3;
 - f) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
2. Oltre alle caratteristiche di cui al comma precedente, i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione.

Art. 25 – (Sostituzione dei veicoli)

1. Il titolare dell'autorizzazione può procedere alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività e indicate al precedente art. 25.
2. Successivamente all'immatricolazione si provvede ad annotare il numero di targa sulla autorizzazione.

Art. 26 – (Controllo dei veicoli)

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti, secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale al fine di accertare l'esistenza delle caratteristiche previste dal precedente articolo 25.
2. I titolari di licenza o di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo e all'orario indicato.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà essere reso idoneo nel termine indicato.

Art. 27 – (Interruzione del trasporto)

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo immediato, il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio e fare il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione programmata.

CAPO IX

Modalità per lo svolgimento del servizio

Art. 28 – (Stazionamento per lo svolgimento del servizio)

1. Lo stazionamento dei veicoli per il servizio di noleggio con conducente avviene esclusivamente presso le rispettive rimesse, nelle quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

Art. 29 – (Trasporto delle persone portatrici di handicap)

1. Ai sensi dell'art.14 comma 1 della L. 21/92, il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti hanno, quindi, l'obbligo di prestare servizio e assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone alle autovetture.
2. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, deve essere esposta, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.
3. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 30 – (Tariffe)

1. Le tariffe di servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 20 aprile 1993.
2. I titolari di autorizzazione, in sede di contrattazione delle tariffe, devono preventivamente informare il cliente in relazione alla natura individuale o cumulativa del servizio, intendendosi per cumulativo il servizio che preveda il trasporto di più clienti da trasportare al medesimo punto di destinazione programmata.
3. I conducenti devono attrezzarsi per accettare anche il pagamento del servizio tramite carte di credito e altre eventuali forme di pagamento alternative al contante.
4. Il trasporto delle carrozzine per bambini e disabili e i cani per i non vedenti sono gratuiti.

CAPO X

Vigilanza e sanzioni

Art. 31 – (Vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio compete agli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.

Art. 32 – (Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione)

1. Il Responsabile del servizio comunale competente procede alla sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, nei casi e con le modalità di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5.

2. L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile del servizio comunale competente, per un periodo non superiore a 6 mesi, qualora il titolare:

- a) contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione;
- b) sia sostituito da altri nel servizio fuori dai casi previsti all'art. 10, commi 1 e 2, della legge 15 gennaio 1992 n. 21;
- c) non assicuri il servizio o lo interrompa senza giustificato motivo;
- d) non applichi le tariffe di servizio concordate;
- e) non mantenga l'autoveicolo nel dovuto stato di conservazione e decoro;

3. L'autorizzazione viene revocata dal Responsabile del competente servizio comunale qualora il titolare, nei confronti del quale sia stato già irrogato un provvedimento di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento inadempiente ricompreso tra quelli indicati al comma 2 del presente articolo.

4. L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca è comunicato all'interessato entro 30 giorni dall'accertamento del comportamento inadempiente, con termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. Il Responsabile del competente servizio si pronuncia in via definitiva entro i successivi 30 giorni con notifica all'interessato.

5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione, ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dell'autorizzazione, da dichiararsi nei modi e nei tempi di cui al comma precedente. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati al competente ufficio comunale. La decadenza e la revoca è comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 33 – (Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 21/1992, nonché le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

Art. 34 – (Entrata in vigore del regolamento)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e viene pubblicato sul sito internet istituzionale entro 30 giorni dalla sua adozione. Esso sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.